

**Comunicazione Consob 3 febbraio 2016 n. 0009517**

**Oggetto: Regolamento EMIR - Obblighi a carico delle controparti non finanziarie di contratti derivati - Richiamo di attenzione.**

La Commissione ritiene opportuno richiamare le controparti non finanziarie ad una puntuale osservanza della normativa di riferimento.

Il Regolamento EMIR (Reg. Ue n. 648 del 4 luglio 2012) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi, diversamente modulati a seconda della natura delle controparti stesse (finanziarie, non finanziarie qualificate, non finanziarie non qualificate), sono di seguito enunciati:

- obbligo di compensare presso una controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi di EMIR, i contratti derivati OTC che presentino determinate caratteristiche in termini di standardizzazione, liquidità e disponibilità di prezzi affidabili (obbligo di *clearing*);
- obbligo di adottare, per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, misure alternative di mitigazione del rischio, quali l'obbligo di adottare procedure che prevedano almeno:

a) la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti;

b) la riconciliazione periodica dei portafogli;

c) l'individuazione e la risoluzione rapida delle controversie;

d) la valutazione di procedere ad una compressione del portafoglio;

e) il monitoraggio del valore corrente dei contratti in essere;

f) lo scambio di garanzie in modo tempestivo e accurato;

- obbligo di comunicare tutti i contratti derivati conclusi, sul mercato o fuori mercato, a repertori di dati sulle negoziazioni (*Trade Repository*) registrati o riconosciuti dall'ESMA (obbligo di *reporting*);
- obbligo, per le controparti non finanziarie, di monitorare l'operatività in derivati e verificare se rientrano nella definizione di controparte non finanziaria qualificata.

Il Regolamento EMIR è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed è stato seguito da una serie di standard tecnici che hanno specificato gli obblighi di cui sopra e hanno previsto date di efficacia differite per ciascuno di essi. Ad oggi, fatta eccezione per l'obbligo di *clearing* e l'obbligo di scambiare garanzie, gli adempimenti previsti da EMIR sono pienamente operativi e applicabili.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi EMIR da parte delle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da Banca d'Italia, Ivass o Covip, spetta alla Consob, ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 3 del TUF.

Al fine di verificare il grado di adeguamento dei soggetti vigilati alla normativa vigente, la Consob ha svolto una prima ricognizione dei livelli di *compliance*, attraverso richieste di vigilanza agli operatori e l'acquisizione dei dati disponibili presso le *Trade Repository*.

Gli esiti delle attività di vigilanza evidenziano che una quota rilevante di operatori non ha ancora completato il processo di adeguamento ad EMIR.

Con la presente comunicazione, che non introduce alcun obbligo ulteriore rispetto al quadro normativo vigente, si richiamano i soggetti vigilati ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme.

In tale ambito, nella prospettiva di accelerare il processo di adeguamento degli operatori italiani alla normativa applicabile, si forniscono di seguito alcune indicazioni che si ritiene possano costituire utili punti di riferimento nell'ambito delle attività volte alla implementazione di EMIR.

In particolare, salve le scelte che ciascuna società può ritenere più adeguate in relazione alla rispettiva dimensione e situazione aziendale, si ritiene che l'adozione dei seguenti presidi possa essere funzionale ad un puntuale rispetto della normativa:

- a) l'individuazione di una unità organizzativa (tra quelle esistenti o di nuova creazione) che sia preposta a controllare il rispetto della normativa EMIR;
- b) l'adozione di procedure che formalizzino le attività funzionali al rispetto degli adempimenti EMIR;
- c) l'adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle *Trade Repository*, sia direttamente che tramite soggetto delegato.

Al fine di agevolare la verifica della conformità alle norme, si raccomanda l'adozione delle procedure e dei presidi di cui ai punti b) e c) entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Si raccomanda inoltre il coinvolgimento attivo dell'organo amministrativo nei processi di gestione, monitoraggio e controllo dei rischi derivanti dall'operatività in derivati e una maggiore attenzione dell'organo di controllo (ove previsto) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società al rispetto delle regole EMIR.

